

P R O G E T T O

AMPLIAMENTO AZIENDALE AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE PER CASSONI

DITTA:

AUTOTRASPORTI SAVIT SRL

RELAZIONE ECONOMICO AZIENDALE



SAN BONIFACIO, 27/09/2023

Premessa

SUAP Realizzazione piazzale

La ditta SAVIT S.R.L. è storicamente insediata nel territorio del Comune di Sommacampagna e già nell'anno 1974 nasce la ditta Autotrasporti Savit, operante nel settore del trasporto cose conto terzi .

Già dagli anni '80 la ditta opera nel settore del trasporto di sottoprodotti di macellazione animale (Cat.1/2/3 regolamento CE 1069/2009).

L'ingresso in azienda dei figli, nonché di personale dipendente giovane e motivato, ha permesso alla ditta Autotrasporti Savit Srl di ampliare i servizi, sempre mantenendo la disponibilità e l'impegno tipici di chi crede allo sviluppo della propria azienda fondata sui valori dell'impegno e del lavoro.

La compagine sociale è composta da due soci: Andreoli Daniela e Massimo e attualmente da circa venti dipendenti.

Per fornire servizi sempre più attenti, nel 2002 ottiene l'importante traguardo della Certificazione ai sensi della norma internazionale UNI-EN-ISO 9001, mentre nel 2018 la Certificazione BS OHSAS 18001:2007, convertita nel 2020 in 45001.

Tale sistema di gestione dell'attività aziendale consente di pianificare al meglio le risorse necessarie al servizio e controllare i propri processi, con lo scopo di fornire un servizio sempre più attento ed efficace all'accresciuta clientela.

La Ditta dispone di 20 automezzi propri, completi di rimorchio, allestiti con impianto scarrabile e di n. 50 cassoni.

Il servizio di trasporto fornito al Cliente viene eseguito nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e tramite automezzi adibiti e mantenuti in piena sicurezza secondo la più avanzata competenza tecnica.

I nostri automezzi sono attrezzati con scarrabili appositi per il trasporto di sottoprodotti di macello animale e di cisterne per il trasporto di sangue e grasso.

La sede della ditta è dotata di un deposito di ca. Mq 3000, che inizialmente risultava essere sufficiente per una gestione dei servizi e di ricovero dei mezzi.

Autotrasporti Savit è iscritta all' Albo nazionale Gestori Ambientali n. VE/000948, ed intende estendere il trasporto ad altri settori, per sviluppare le proprie competenze sul mercato.

Una storia
legata al
territorio

Il Gruppo

le attività

Un
percorso
di continua
innovazione

Ha ottenuto inoltre, nel 2018, dall' ULSS 9 Scaligera, riconoscimento di magazzinaggio N. ABP2699STORP3 di sottoprodotti MAT. CAT. 3.I servizi effettuati riguardano:

- Trasporto di sottoprodotto macellazione (Cat. 1/2/3 Regolamento CE 1069/2009)
- Trasporto rifiuti iscrizione Cat. 4 F
- Magazzinaggio SOA CAT. 3

Autotrasporti SAVIT ha fatto della cura e dell'attenzione al cliente la propria missione, tale obiettivo si concretizza nell'impegno quotidiano per la puntualità, per la cura dei particolari, nella pulizia dei propri mezzi, nell'impegno posto nella selezione e formazione del personale per raggiungere la massima professionalità.

Soddisfazione dei clienti e delle parti interessate

L'obiettivo è garantire al **Cliente** lo svolgimento del servizio di trasporto nel rispetto dei requisiti del prodotto e dei tempi concordati, assicurando la copertura del servizio durante tutto l'arco della giornata, nonostante eventuali imprevisti che possano verificarsi sulla strada, infatti teniamo a disposizione un automezzo sempre pronto a sostituire quello in avaria. La Direzione ritiene che la soddisfazione del cliente e delle parti interessate si ottenga anche con la soddisfazione delle risorse impiegate nei vari processi. Tre le scelte strategiche già messe in atto e da implementare in un prossimo futuro riguarda la **Sicurezza sul lavoro**, e gli obiettivi raggiunti sono:

- individuare e soddisfare i requisiti dei clienti, utenti, autorità locali e parti interessate, determinando gli impatti di sicurezza significativi
- identificare e valutare i rischi di sicurezza, nella consapevolezza che questa analisi contribuisce alla prevenzione e quindi al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi prestati alla clientela
- utilizzare processi e tecnologie per la prevenzione e riduzione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli utenti
- mantenere adeguati sistemi di controllo della salubrità dell'ambiente di lavoro, in collegamento costante con il Medico Competente e con i RLS
- diffondere la cultura della tutela della salute e sicurezza ai vari livelli dell'organizzazione e prevenire, con azioni di sensibilizzazione, responsabilizzazione e formazione continua

**Obiettivi
e necessità
aziendali**

dei dipendenti, potenziali incidenti che potrebbero avere impatti negativi sulla sicurezza

- mantenere il sistema di gestione adeguato, efficiente ed efficace al fine d'essere in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento delle circostanze e/o dei vincoli esterni all'organizzazione

Tutto questo attesta il forte radicamento dell'azienda al territorio partita da quei luoghi dove oggi, attraverso la proposta di una variante alla vigente pianificazione, si rilancia, sviluppandosi con nuovi spazi più funzionali, portando occasioni di lavoro e investendo sulla sicurezza dei propri dipendenti con nuovi spazi di manovra degli automezzi oggi in dotazione all'azienda stessa e che consentirebbero una maggior garanzia e controllo della loro movimentazione.

Non da ultimo le certificazioni in materia di "Sistema di Gestione" ISO 9001 dell'anno 2015 e ISO 45001 dell'anno 2018 (come nella premessa riportato) vede l'azienda SAVIT sempre in prima linea per garantire la qualità dei propri mezzi atti alla raccolta e trasporto di "residui animali provenienti dalla lavorazione.

La qualità del servizio offerto ha mantenuto inalterato il rapporto con le seguenti ditte: AIA SpA, Salgaim Ecologic SpA;

Alberio SpA, Al Vento Srl, Sapi SpA e Agriflor SpA. Aziende sul territorio nazionale di dimensione nazionale e internazionale.

La crescente domanda di servizi unitamente alla sempre più articolata varietà di mezzi rappresentano alcuni fattori che accompagnano la presente domanda di espansione e riorganizzazione dell'area in proprietà. Già da subito appare evidente la necessità di ampliamento mantenendo inalterato il valore della scelta di rimanere nel territorio storico di riferimento. Riposizionare l'attuale "parco mezzi" all'interno dell'intera area, così come progettata con la nuova richiesta di variante SUAP, garantirebbe adeguati spazio di lavoro e di manovra questo anche in termini di sicurezza che rappresenta per l'azienda un elemento centrale che accompagna la proposta. In questo scenario di investimento orientato alla sostenibilità del servizio, l'aspetto ambientale e paesaggistico della sede di proprietà della ditta assume valore primario in un percorso unitario e riconoscibile tra servizi e percezione delle attività.

Pertanto, contestualmente alla procedura si ritiene altresì opportuno proporre una possibile sistemazione paesaggistico-ambientale ridefinendone i contorni creando barriere arboree e di sistemazione a verde in considerazione della corrispondenza

**Motivazione
e necessità
aziendali**

dell'incrocio che risulta essere una dei varchi di ingresso alla città di Sommacampagna.

Separare in modo definitivo le aree di parcheggio dei camion rispetto al deposito dei "cassoni" (vuoti e puliti) dalle aree dei servizi afferenti alla manutenzione, lavaggio e rifornimento tutti posti in adiacenza all'edificio esistente destinato a uffici, servizi al personale e manutenzione automezzi

Normative
di
riferimento
nazionali

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art.38 - Impresa in un giorno

Tale norma riconferma il principio per cui, su tutto il territorio nazionale, deve essere garantito "il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio."

Con il successivo comma 2. Il legislatore ha imposto che "Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (secondo comma, lettere m e p) della Costituzione." Con altrettanto imperio con il comma 3 e 4 la legge dispone il riordino e la semplificazione della disciplina dello SUAP con apposito regolamento (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) di cui al precedente DPR 447/1998 e DPR 440/2000 nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fissando quale principio fondamentale che lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

Con tali misure il legislatore nazionale ha consolidato e rafforzato l'ambito nella quale si muove la riforma dello SUAP e quale nuovo disegno riformatore di più ampio respiro al fine di garantire lo sviluppo e l'implementazione delle attività produttive, ne è una evidente conferma l'introduzione nella norma di termini quali "tutelato" e "risposta unica e tempestiva".

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

L'articolo 2 relativo alle finalità del DPR, indica quali sono i procedimenti afferenti allo SUAP e al comma 1 così riporta "Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è

individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,

ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59." E' evidente che con tale formulazione non si possa interpretare in modo restrittivo né tantomeno in modo alternativo.

L'articolo 1 punto i) riporta la definizione di attività produttiva, "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;"

Come già avvenuto in passato con il DPR 447/1998 (oggi abrogato dall'art. 12, co. 7, DPR 160/2010) anche il nuovo regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al più volte citato DPR 160/2010, prevede la possibilità di gestire interventi che si pongono in contrasto con la disciplina urbanistica.

In questa ipotesi, l'art. 8 del DPR 160/2010, recependo il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 26 giugno 2001 e conformandosi alla prassi conseguentemente consolidatasi, prevede l'obbligatorietà dell'assenso dell'Ente competente (Regione, ovvero della Provincia e/o Comune in caso di trasferimento delle deleghe) nella materia urbanistica, in seno alla conferenza di servizi indetta dal responsabile del servizio SUAP al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per addivenire alla variante allo strumento urbanistico vigente.

Legge Regionale n. 55/2012

Con la nuova L.R. n. 55/2012 risultano possibili le varianti al Piano degli Interventi, senza la necessità del parere della Provincia, qualora il Comune abbia il Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e l'intervento proposto risulti conforme allo stesso, ovvero le varianti al PAT, così come previsto dalla disciplina regolamentare di cui alla DGRV 832 del 15 marzo 2010, queste ultime con l'assenso obbligatorio della Provincia di Verona. Nel caso di specie la richiesta di realizzare l'ampliamento dell'attività di "autotrasporto" rientra nella Variante al P.I.

Risulta utile ricordare che l'art. 8 del DPR 160/2010, fa salva l'applicazione della disciplina regionale in materia e, quindi, anche quella definita dalla Legge Regionale n. 55/2012 che detta le

Normative
di
riferimento
Nazionali

Normative
di
riferimento
regionali

disposizioni per la variante agli strumenti urbanistici quali PRG, PAT/PATI e P.I.. In merito al PAT approvato, e P.I. vigente riportiamo in seguito quanto disposto dalla DGRV 832/2010: "A tal fine, fatte salve le specifiche previsioni contenute nei PAT/PATI, si ritiene che il ricorso alla procedura di variante al PAT e PATI mediante Sportello Unico sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, **ampliamento**, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, in relazione a fabbricati (aree) **adibiti ad uso di impresa già esistenti**, qualora detti interventi si pongano esplicitamente in contrasto con i suddetti piani. Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi, la variante ai PAT/PATI, data la natura strategica di detti piani strutturali, sarà ammissibile solo laddove gli stessi piani espressamente contengano criteri, limiti e condizioni per poter derogare alle proprie previsioni, fatte salve tutte le procedure valutative necessarie cui la variante è sottoposta (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale, ecc.)".

Questa affermazione è stata modificata con quanto disposto dall'art. 4 della nuova L.R. n. 55/2012 ove è prevista la possibilità di modificare/variare PAT/PATI e P.I. a seguito di una valutazione di sostenibilità ambientale.

Ovviamente, le varianti al Piano degli Interventi conseguenti alla richiesta di un imprenditore e soggette al procedimento SUAP di cui all'articolo 8 del DPR 160/2001 e agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 55/2012 sono da ritenersi ammissibili, anche qualora il PAT sia stato approvato prima della norma sopra richiamata e anche nel caso le norme del piano vigente ne limiti l'uso.

Legge Regionale n. 14/2017

Risulta necessario affrontare anche il tema sul non consumo del suolo e sulla rigenerazione urbana. La scelta dell'area per la realizzazione del nuovo piazzale, nasce secondo i principi di cura, recupero, ricucitura e risultano essere azioni progettuali importanti che permettono un primo tentativo di rigenerazione di recupero di un'area dismessa e abbandonata.

Si precisa comunque che per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 14/2017 – "Contenimento del Consumo di Suolo" – al comma 1 lettera d), gli interventi di cui alla L.R. n. 55/2012 (SUAP) sono sempre consentiti sin dalla entrata in vigore della legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4 della stessa legge regionale n. 14/2017.

Norme Tecniche del P.I. del Comune di Sommacampagna

art. 43 - Ambiti di intervento con SUAP in deroga o variante

Il PI assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive quelli stabiliti dal PAT: sono pertanto assoggettabili alla procedura dello Sportello Unico tutte le attività esistenti che di fatto operino nel territorio comunale. Per gli ampliamenti di attività produttive in zona propria o impropria che non si conformano alle indicazioni previste dal presente PI, ma si conformano comunque ai criteri stabiliti dal PAT, l'Amministrazione Comunale può, motivatamente, procedere con quanto previsto dagli art. 2 e 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i., il proponente presenta una istanza semplificata volta a verificare l'ammissibilità dell'intervento da parte dell'AC corredata altresì del calcolo del Contributo Straordinario previsto dall'art. 16 comma 4 d-ter del DPR 380/01, secondo le indicazioni della delibera di C.C. n. 100 del 22/12/2016 e successive modificazioni/integrazioni. Per i procedimenti che comportino variazione al PAT, si applicano le procedure previste dagli art. 2 e 5 del D.P.R. 447/1998 congiuntamente a quelle del PAT, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i.. In tal caso rimane l'obbligo di integrare la documentazione progettuale con quanto previsto dalla VAS e la verifica della sostenibilità ambientale secondo la normativa vigente. I

INDICAZIONI DI INDIRIZZO PER APPLICAZIONE SUAP in deroga o variante non è applicabile:

- Attività degli autotrasportatori e spedizionieri D2e/s in quanto il PI prevede una sostanziale incompatibilità tra tali funzioni e il territorio.
- Attività in zona D5 in quanto trattasi di interventi fuori zona, a suo tempo finalizzati a regolarizzare attività esistenti sorte in maniera non opportunamente pianificata

ANALISI GIURIDICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

Trattasi di intervento puntuale già definito dalle norme tecniche di attuazione del PAT.

Da una prima analisi Il P.A.T. vigente, non indica nell'area in oggetto ambiti di espansione e di sviluppo ai fini edificatori. Mentre il PTCP della Provincia di Verona prevede nell'area in questione un "Area produttiva confermata ampliabile".

L'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 che disciplina l'ipotesi in cui un soggetto intenda ampliare una attività produttiva, afferma in via generale che la richiesta dovrà essere presentata previa verifica che lo "strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti".

Appare opportuno approfondire l'esatta interpretazione del concetto di "mancanza" o di "insufficienza" delle aree, che costituisce presupposto per ricorrere alla particolare procedura di variante. Sia il sopracitato articolo 8 del DPR 160/2010 che la Legge Regionale n. 55/2012 trova quale ratio, quella di favorire la nascita, lo sviluppo di attività produttive e l'iniziativa economica privata, superando ostacoli che possano in concreto presentarsi alla realizzazione dell'intervento.

Le norme sopra menzionate non offrono elementi utili a stabilire quando possano dirsi mancanti o insufficienti, si possono tuttavia, ricavare utili indicazioni dalla giurisprudenza e non da ultimo dalle circolari che in materia sono state emanate proprio dalla Regione Veneto. Infatti la Giunta Regionale, ha dettato degli indirizzi applicativi in materia di Varianti SUAP con la Circolare 31 Luglio 2001, n. 16, la quale nonostante sia riferita alla previgente disciplina dettata dall'art. 5 del DPR 447/98 e DPR 440/00, può essere ancora un valido ausilio per la risoluzione al quesito.

In detta circolare, al punto 3, si legge che i presupposti per ricorrere alla procedura in variante qualora "non sia possibile per un'impresa insediarsi in un determinato comune perché mancano del tutto le aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente"; inoltre, sempre al punto 3 la Regione dispone che "La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell'ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell'attività produttiva."

A supporto di tale interpretazione si segnala tra le altre la sentenza del TAR Veneto che con proprio dispositivo, oramai interpretazione giuridica continuativa, del 23 maggio 2018 n. 01576/2016 REG.RIC dispone che

"Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta che lo strumento urbanistico è stato variato senza un'adeguata verifica della disponibilità di altre aree produttive nel territorio comunale in cui localizzare l'ampliamento e senza un'adeguata verifica della stretta commisurazione dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche ed esclusive esigenze produttive prospettate nel progetto, prescritte dalla normativa sullo sportello unico. Quanto al primo profilo, va infatti osservato che in caso di ampliamento o ristrutturazione di attività esistenti, al fine di non frustrare la ratio sottesa alla normativa speciale e derogatoria dello sportello unico per le imprese volta a snellire semplificando e concentrando in unico procedimento le molteplici attività amministrative necessarie allo sviluppo economico delle imprese in esercizio, l'obbligo per l'Amministrazione di valutare la mancanza di altre aree disponibili e di soluzioni alternative deve ritenersi attenuato o addirittura superfluo, perché la specifica tipologia di progetto presentata comporta che l'ampliamento non possa che essere realizzato in stabile e diretto collegamento con l'insediamento principale da ampliare (cfr. Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 180; Consiglio della Giustizia Amministrativa 23 dicembre 2016, n. 479; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 30 luglio 2015, n. 2103; Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2447). L'attività istruttoria compiuta risulta pertanto sufficiente a valutare la sussistenza dei presupposti per l'ampliamento dell'attività produttiva. Inoltre le specifiche esigenze produttive risultano chiaramente enunciate nella relazione tecnica allegata all'istanza (cfr. doc. 2 allegato alle difese del Comune) e fanno riferimento all'esigenza di migliorare la sicurezza e la logistica, aumentando la capacità di magazzino, al fine di poter corrispondere alle documentate maggiori richieste di mercato con l'assunzione di nuove dieci unità.

Sembra del tutto ragionevole affermare che il requisito dell'insufficienza o della mancanza delle aree non sussista effettivamente in caso siffatto e che sia di conseguenza possibile ricorrere alla procedura di variante disciplinata dall'articolo 8

del DPR n. 160/2015 e dall'art. 4 della Legge Regionale n. 55/2012, per soddisfare la domanda dell'imprenditore.”

Si precisa che la variante SUAP a seguito di un progetto di impianto produttivo di beni o servizi che non abbia la compatibilità urbanistica, assume la veste di variante “puntuale” e non generale al piano, in quanto espressamente finalizzata a consentire l'ampliamento o la trasformazione di quella precisa attività produttiva.

Secondo gli indirizzi regionali le varianti SUAP assumono tempi di pubblicazione e di presentazione delle osservazioni, tipici delle varianti puntuali previste legge regionale.

La richiamata disposizione normativa per quanto sopra riportato in materia di un “piano di dettaglio” risulta pienamente rispettata e quindi legittimata alla presentazione di una variante al PAT e al P.I. ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 55/2012 senza la superiore approvazione da parte della Provincia competente (art.4.dell'Atto di Indirizzo n. 832/2010 - Rapporto tra sportello unico e piano degli interventi - In relazione all'applicazione dello Sportello Unico in variante al Piano degli Interventi, in virtù del suo carattere gestionale mediante il quale vengono attuati interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA), così come in passato per i PRG, non sussistono motivi ostativi all'approvazione di varianti al suddetto piano degli interventi attraverso le procedure SUAP.).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra riportato si chiede la rizonizzazione dell'area a zona territoriale omogenea tipo D Speciale.

La variante in dettaglio riguarda i seguenti punti:

- Realizzazione di parcheggio per cassoni nella parte di area individuata nelle tavole progettuali;
- Inserimento di zona verde piantumata di filtro e protezione dell'area a parcheggio come individuate nelle tavole allegate.

Richiamato quanto disposto dalla Circolare Regionale n. 16/2001 e per quanto sopra riportato dall'articolo 60 e successivo articolo 66 delle Norme di Attuazione del P.A.T. si specifica che l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un nuovo piazzale a servizio della ditta Autotrasporti Savit Srl.

Per quanto attiene la verifica della disponibilità di aree si rimanda ai capitoli precedenti.

Con riferimento al citato articolo 3 della circolare regionale n. 16/2001 al comma 11 nella redazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. L'estensione dell'area non può eccedere rispetto al progetto. L'area in questione come dimostrato negli elaborati grafici risulta necessaria per una regolare e sicura movimentazione degli autoarticolati e per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica e di mitigazione ambientale. Per tali ragioni l'estensione dell'area risulta congrua con le necessità aziendali;

- b. è garantito il rispetto degli standard. Come da tabelle seguenti gli standard sono rispettati;
- c. sono rispettate le disposizioni del PTRC.


Oggetto

Il progetto prevede le seguenti opere:

- Realizzazione di nuovo piazzale per cassoni con pavimentazione in manto bituminoso;
- Delimitazione del piazzale con muretto in CLS e rete metallica h 1.50m;
- Realizzazione di nuovo accesso al nuovo piazzale dalla via interna con relativo tombamento del fossato esistente;
- Nuovo accesso di collegamento tra l'attuale sede della Autotrasporti Savit Srl ed il nuovo piazzale con relativo tombamento del fossato esistente;
- È previsto l'allargamento dell'ingresso alla via interna di accesso alla ditta Autotrasporti Savit Srl;
- Realizzazione di nuove caditoie stradali lungo la via interna di accesso alla ditta Autotrasporti Savit Srl;
- Il piazzale sarà provvisto di illuminazione con lampioni;
- Piantumazione di siepe (Cipresso Leylandii, stessa essenza della siepe presente nella sede attuale della ditta Autotrasporti Savit Srl) lungo la recinzione di perimetro del nuovo piazzale
- Piantumazione di alberi nell'area libera a sud del piazzale di progetto posti ad una distanza maggiore di 10m dalla strada;
- Fognatura per smaltimento acque bianche mediante raccolta acque con gruppo disoleatore/sedimentatore con by-pass e pozzetto di ispezione per essere convogliate nell'invaso di progetto e disperse nel sottosuolo mediante idoneo sistema disperdente;
- Sistemazione strada interna con allargamento ingresso da Via dell'Industria, sistemazione ciglio stradale, sistemazione scarico acque, nuovo lampione e asfaltatura carreggiata.


Vincoli e inserimento urbanistico

ESTRATTO P.A.T. – CARTA DEI VINCOLI




Viabilità / Fasce di rispetto (D.Lgs 285/1992; D.P.R. 147/1993; D.P.R. 495/1992)

Art. 4.1.1.f




ESTRATTO P.A.T. – CARTA DEI VINCOLI




Area idonea a condizione: tipologia 5



Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico



Limite di equidistanza a 1.000 m dalla isoipsa 95 m.s.l.m.



ESTRATTO P.I. – ZONIZZAZIONE



Zone a verde agricolo con funzione di filtro, barriera e riequilibrio - (Va)




ESTRATTO P.I. – TUTELA DELL'AMBIENTE



Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico - art.46 e 52



Limite equidistanza 1000 m. da isoipsa 95 s.l.m. - art. 48



ESTRATTO PTCP

SISTEMA PRODUTTIVO




Area produttiva esistente (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)



Area produttiva di espansione (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)



Rete viaria integrativa (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)



ESTRATTO P.I. – INSERIMENTO URBANISTICO NUOVA ZONA

PROPORSTA DI VARIANTE

-  Zone a verde agricolo con funzione di filtro, barriera e riequilibrio - (Va)
-  NUOVA ZONA D2c
-  NUOVA VIABILITA' STRADA INTERNA

